



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
Ufficio per la regolazione aeronautica, la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti

Roma, data del protocollo

Allegati 2

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F.

Ai Comandi Vigili del Fuoco

e p.c. Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del  
Dipartimento e del Capo del CNVVF

Oggetto: Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) -  
Requisiti per l'assistenza antincendio.

In riferimento all'oggetto, tenuto conto del parere fornito dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio III Affari Legali e Contenzioso (rif. nota DCAFFGEN prot.9805 dell'08/07/2022, in allegato), si deve ritenere che l'attività di regolamentazione tecnica attribuita al CNVVF debba operare all'interno delle condizioni di applicabilità come individuate dall'ENAC, in quanto “unica autorità” a ciò preposta.

Al riguardo l'ENAC ha emanato il Regolamento “Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS” (Edizione 1 del 22/12/2016, che si allega) ove all'articolo 9 sono contenute le specifiche disposizioni inerenti i requisiti antincendio applicabili, distinguendo tra “Servizio di salvataggio e antincendio” ai sensi del Regolamento ENAC RCEE e “Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio” finalizzato ad assicurare il livello di protezione previsto all'art. 2 del Regolamento ENAC - Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici.

In particolare il Regolamento stabilisce che:

- le basi HEMS non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE e le elisuperfici in elevazione, devono disporre di un “Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio”;
- le elisuperfici contrattualizzate al suolo non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento, devono essere dotate di un “Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio”.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
Ufficio per la regolazione aeronautica, la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti

Per tali infrastrutture, l'accertamento della rispondenza del presidio è attuato dal Comando VF competente per territorio, a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato dall'ENAC, secondo quanto previsto dall'art.8 del DM 6/8/2014 e dall'art.6 del DM 23/09/2011.

Ciò premesso, ferme restando le previsioni normative contenute nel DM 26 ottobre 2007, n. 238 con riferimento alla classe dichiarata per l'elisuperficie, per la definizione dell'istruttoria si deve fare riferimento a quanto previsto nella Circolare EM 15/2016 paragrafo 3, dal momento che il regime transitorio previsto dal DM 15/06/2015 e dal successivo DM 01/12/2016, deve intendersi superato a seguito dell'emanazione dello specifico Regolamento ENAC in materia di infrastrutture a servizio delle attività HEMS.

Resta fermo quanto previsto in merito alla sorveglianza sul mantenimento dei requisiti di conformità per i presidi antincendi ricadenti sul territorio di competenza, da svolgersi a cura dei Comandi VF attraverso controlli a campione, ai sensi dell'art. 8, co. 4 del citato DM 6/8/2014.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
PARISI

*(firmato digitalmente ai sensi di legge)*